
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 2 OTT. 2011

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1590 del 30 SET. 2011

COORDINAMENTO STAFF DIREZIONE GENERALE

Prot. N. _____ del _____

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione della sig.ra Scivoletto Elena Maria Grazia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 30 SET. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto la nota del 20 settembre 2011 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica ha informato, ai sensi dell'art. 129 disp. Att. C.p.p. l'Azienda che nei confronti della sig.ra Scivoletto Elena Maria Grazia, Lavoratrice ASU, nata a Scicli 18.08.1964 è stata emessa in data 12 - 13 settembre 2011, da parte del GIP del Tribunale di Modica, un'ordinanza di applicazione delle misure cautelari degli arresti domiciliari in merito al procedimento penale pendente nei confronti della stessa;

Rilevato che le attività socialmente utili sono disciplinate dal D.lgs 468/1997 e s.m.i ;

Considerato che i gravi fatti sono di pregiudizio al proseguimento della attività con la suddetta dipendente;

Richiamato l'art. 15 del, CCNL del 19.04.2004 dell'area del comparto , secondo cui " il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sospensione obbligatoria dal servizio della sig.ra Scivoletto Elena Maria Grazia con decorrenza dal 15 settembre 2011 e per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà personale;

Richiamato l'art. 15, comma 3 del CCNI citato che dispone che " il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art.13, comma 7 e 8";

Rilevato che nel caso in questione, sussistono i presupposti per l'adozione della sospensione facoltativa dal servizio con privazione della retribuzione con efficacia dal venir meno del provvedimento restrittivo della libertà personale, per l'estrema gravità dei fatti contestati che determinano un discreto dell'amministrazione e un disagio nell'ambito dell'ambiente di lavoro dove la presenza della dipendente può indubbiamente creare un clima di non buona operatività (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV del 6 luglio 2004 n. 5019);

Ritenuto, per le motivazioni suddette di dover applicare al venir meno dello stato di restrizione della libertà personale, il provvedimento della sospensione facoltativa dal servizio con conseguente privazione della retribuzione sia per la parte a carico dell'INPS sia per quella a carico dell'Azienda,

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi in premessa che qui s'intendono integralmente ripetuti e trascritti:

1. di disporre la sospensione obbligatoria dal servizio e della retribuzione, con decorrenza dal 15 settembre della Sig.ra Scivoletto Elena Maria Grazia Lavoratrice ASU, dal servizio per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà personale;
2. di disporre, al venir meno del provvedimento di restrizione della libertà personale, la sospensione facoltativa dal servizio;
3. Sospendere la corresponsione della retribuzione sia per la parte a carico dell'INPS sia per quella a carico dell'Azienda;
4. Trasmettere il presente atto All'INPS;

5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		